



COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Approvato con delibera consiliare n. ... del ...

Entrata in vigore dal

Per presa visione 20.11.2017 - Ing. Renato Salvalaggio

A handwritten signature in black ink, reading "Salvalaggio Renato", is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TREVISO" and "SALVALAGGIO - OSTIARI".

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
TITOLO II DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI	5
ART. 2 SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO E DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	5
ART. 3 NORME PROCEDIMENTALI	5
ART. 4 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	5
ART. 5 COLLAUDO O DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	6
ART. 6 VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO.....	6
TITOLO III PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHES, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI	8
ART. 7 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	8
ART. 8 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	8
ART. 9 PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	8
ART. 10 DOCUMENTAZIONE.....	9
ART. 11 CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITÀ	10
ART. 12 UTILIZZO DI STRUMENTI ED APPARECCHI MUSICALI EQUIPARABILI ALLA MUSICA DI SOTTOFONDO	11
TITOLO IV ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	12
ART. 13 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	12
CAPO 1 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE, CONCERTI ED ASSIMILABILI	12
ART. 14 DEFINIZIONI.....	12
ART. 15 LIMITI ED ORARI	12
CAPO 2 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	14
ART. 16 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	14
ART. 17 LIMITI ACUSTICI ED ORARI.....	14
ART. 18 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E PRESCRIZIONI	15
ART. 19 EMERGENZE	16
TITOLO V DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE	17
ART. 20 VEICOLI A MOTORE.....	17

Comune di Monastier di Treviso
Ufficio Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Ambiente
- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

ART. 21 DISPOSITIVI ACUSTICI INTERNI AI VEICOLI	17
TITOLO VI ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	18
ART. 22 MACCHINE DA GIARDINO	18
ART. 23 MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI.....	18
ART. 24 ATTIVITÀ AGRICOLE.....	18
ART. 25 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO	19
ART. 26 AUTOLAVAGGI	19
ART. 27 ATTIVITÀ CON FUNZIONAMENTO NOTTURNO	19
ART. 28 ATTIVITÀ RUMOROSE PRESSO LUOGHI DI CULTO	20
TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI.....	21
ART. 29 MISURAZIONI E CONTROLLI	21
ART. 30 ORDINANZE	21
ART. 31 SISTEMA SANZIONATORIO	21
ART. 32 ESPOSTI	22
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI.....	23
ART. 33 ABROGAZIONI	23
ART. 34 APPLICAZIONE AI REGOLAMENTI CONDOMINIALI.....	23
ART. 35 DOCUMENTAZIONE.....	23
ART. 36 RICHIAMO A NORME STATALI E REGIONALI	23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico previste dall'art. 6, punto 1, lettera e) della Legge 6/10/1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal D.P.C.M. 14/11/1997, oltre che dalla Legge Regionale 10/05/1999 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla Legge 26/10/1995 n. 447, dai relativi decreti attuativi e dalle Linee Guida A.R.P.A.V. (B.U.R.V. 07/11/2008 n. 92).
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicitaria, causati ad esempio da strepiti di animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e per gli aspetti relativi alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile.
4. Sono inoltre esclusi dalla presente disciplina tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. Si rileva che la normativa relativa all'inquinamento acustico concerne esclusivamente il profilo pubblicitario della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività.
In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.
5. Il presente regolamento, assume quale parte integrante e sostanziale la deliberazione del Consiglio Comunale del n., avente per oggetto la classificazione acustica del territorio comunale, ferme restando le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI

ART. 2

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO E DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Sono tenuti a presentare allo sportello comunale competente la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica secondo le linee guida Regionali predisposte da A.R.P.A.V., i seguenti soggetti: i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica, ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della Legge 26/10/1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, come indicato all'art. 1 dell'allegato "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico" alla delibera del Direttore Generale di A.R.P.A.V. 29/01/2008 n. 3, pubblicata sul B.U.R.V. 07/11/2008 n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i plateatici dei pubblici esercizi esistenti si applicano le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale per l'utilizzo dei plateatici; nel caso di segnalazioni di disturbo le eventuali valutazioni e limitazioni sono in capo all' Ufficio di Polizia Municipale.
3. Qualora per l'esercizio di attività rumorose non sia previsto o prescritto alcun titolo abilitativo e/o denuncia di inizio attività, il titolare dell'attività deve depositare presso l'Ufficio Tecnico la documentazione relativa all'impatto acustico, almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dell'esercizio.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 è facoltà delle imprese o attività rientranti tra le categorie di cui all'art. 2 del D.M. 18/04/2005, ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore dettati dalla vigente zonizzazione acustica comunale; in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza.

ART. 3

NORME PROCEDIMENTALI

1. Alle istanze tese ad ottenere autorizzazioni, pareri, nulla osta, previste dal presente regolamento si applicano le discipline procedurali di cui all'art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) e, nel caso di attività produttive, al D.P.R. 07/09/2010 n. 160 (Regolamento Sportello Unico Attività Produttive).

ART. 4

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di un progetto edilizio relativo alle destinazioni d'uso indicate dalla tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997, per gli interventi:

- a) definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d) (limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d'uso), ed e) del D.P.R. 06/12/2001 n. 380 e s.m.i.;
- b) di ampliamento volumetrico che determinino l'inserimento di nuovi locali non accessori con destinazioni d'uso indicate nella tabella A del D.P.C.M. 5/12/1997 limitatamente alla porzione di edificio oggetto di intervento;

dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto, ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997, individuando i materiali, gli spessori ed i criteri costruttivi necessari a garantire il conseguimento degli standard di isolamento acustico stabiliti dal succitato decreto.

2. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 devono soddisfare anche i relativi limiti del tempo di riverberazione e gli indici di isolamento acustico riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/1967 e nel D.M. 18/12/1975.

3. È fatta salva la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui sia dichiarato ed asseverato che l'intervento sarà realizzato in modo tale da rispettare gli indici ed i livelli stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997.

4. Nei casi di interventi edilizi in presenza di vincoli di tipo monumentale, storico, paesaggistico, tali da limitare o impedire gli interventi finalizzati al rispetto degli indici e dei livelli del D.P.C.M. 05/12/1997, non dovrà essere peggiorata la qualità esistente e i requisiti acustici passivi dell'immobile, da autocertificare attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal progettista dell'intervento.

ART. 5

COLLAUDO O DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. A fine lavori, o comunque nell'ambito della richiesta del certificato di agibilità, dovrà essere effettuato, da tecnico competente abilitato, un collaudo dei requisiti acustici passivi, mediante prove in opera complete o dichiarate rappresentative sia dal punto di vista strutturale/costruttivo, sia per quanto riguarda i materiali utilizzati, al fine di verificare strumentalmente il rispetto degli indici e dei livelli previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. In alternativa potrà essere redatta dal direttore lavori, o da un tecnico da lui stesso delegato e competente in materia, un'autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), nell'ambito della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, con la quale si asseveri il rispetto degli indici e dei livelli stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 6

VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. Per valutazione di clima acustico si intende un'attività volta ad individuare il livello, nonché le caratteristiche, della rumorosità prodotta dall'insieme delle sorgenti sonore

presenti in una determinata area all'interno della quale sarà collocato un ricettore sensibile, al fine di verificarne la compatibilità acustica.

2. Sono tenuti a presentare la documentazione di clima acustico, secondo le modalità ed i criteri riportati nelle linee guida regionali predisposte da A.R.P.A.V., i soggetti interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a. scuole, asili nido ed altre attività similari;
- b. ospedali;
- c. case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e. nuovi insediamenti residenziali (pluralità di proprietà ed edifici) prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 26/10/1995 n. 447 ed ai punti compresi tra 1 e 9 dell'art. 1 dell'allegato alla delibera del Direttore Generale di A.R.P.A.V. 3/2008;
- f. ogni altro caso indicato dalle linee guida regionali.

Il rilascio del titolo abilitativo, per le opere sopra indicate è subordinato a parere da parte dell'Ufficio Tecnico, da formularsi in base alla valutazione del clima acustico presentata.

3. La "prossimità", per le tipologie di insediamenti di cui al precedente comma 2, lettera e), va intesa come intervento ricadente:

- a) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 per le infrastrutture stradali;
- b) nel raggio di 200 m da insediamenti industriali ricadenti in classe V e nel raggio di 500 m da insediamenti industriali ricadenti in classe VI.

4. Per i nuovi insediamenti o i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti di tipologia indicata al comma 2, lettera a), b) e c), essendo recettori particolarmente sensibili e come tali tutelati da valori limite di rumore più cautelativi, la valutazione previsionale di clima acustico dovrà dimostrare il rispetto dei limiti, e limitatamente al tempo di riferimento diurno solo per i recettori indicati alla lettera a), fatto salvo quanto previsto dai decreti attuativi sulle infrastrutture di trasporto, relativamente ai limiti interni conseguibili mediante interventi diretti sui recettori.

5. In relazione al D.L 17 febbraio 2017 n.42 che ha abrogato l'art. 8, comma 3 bis della legge 4447/1995 non è possibile produrre autocertificazione di clima acustico.

TITOLO III
PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, CIRCOLI
PRIVATI E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON
TEMPORANEI

ART. 7
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo si applica a tutte le strutture fisse, in particolare ai pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi e altri luoghi di ritrovo aperti o chiusi assimilabili, quali strutture destinate allo sport, al tempo libero e spettacolo, discoteche, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, sale giochi, sale dedicate (VLT) e bingo e assimilabili, con esclusione di quelle definite come attività temporanee dal successivo art. 14.

ART. 8
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività disciplinate dal presente Titolo sono definite come segue:

a) attività a bassa rumorosità quali:

- quelle previste dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 ed indicate nell'allegato B del decreto stesso;
- attività senza impianti elettro amplificati o con riproduzione musicale di solo sottofondo fino alle ore 22:00, la cui rumorosità non sia avvertibile all'esterno dell'attività stessa e/o nelle adiacenti abitazioni;

b) attività diverse da quelle indicate alla lettera a) del presente articolo.

Nella valutazione della rumorosità si dovrà tenere conto anche del disturbo associabile al rumore antropico prodotto dagli avventori e dal traffico indotto.

2. La riclassificazione dell'attività dal tipo a) al tipo b) di cui al precedente comma è soggetta alle prescrizioni di cui al successivo articolo 9.

ART. 9
PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Le attività indicate all'art. 8, comma 1, lettera b) sono soggette alle seguenti prescrizioni ove applicabili:

- a) nell'esercizio di nuove attività, quella musicale potrà essere resa definitiva solo previo collaudo acustico a carico del titolare dell'attività, nel frattempo l'esercizio dovrà dotarsi di nulla osta provvisorio rilasciato dall' Ufficio Tecnico;
- b) nel caso di accertamento di disturbo riconducibile a sorgenti amplificate, da parte degli organi di vigilanza, l'attività dovrà essere ricondotta con provvedimento del Responsabile dell' Ufficio Tecnico, alla tipologia a), comma 1, art. 8 fintantoché non vi sarà la conformazione dell'attività al provvedimento ed alle norme del presente regolamento;

- c) l'esercizio dell'attività oltre le ore 24:00 in area di classe II dovrà essere effettuata mantenendo chiusi tutti gli infissi (porte, finestre, ecc.), nel rispetto comunque delle prescrizioni date dall'Autorità Sanitaria Locale; gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore;
 - d) ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile od in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; dovranno essere adottati sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
 - e) l'adozione di un sistema di limitazione sonora tarato e controllato di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura, oltre alle caratteristiche di inamovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico.
2. In caso di accertamento di violazione per superamento dei limiti acustici, o inottemperanza alle prescrizioni del nulla osta o assenza dello stesso, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico; sentito il parere del Comandante di Polizia Municipale, prescrive con provvedimento motivato, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere, nonché l'inibizione, anche in forma coattiva, dell'utilizzo delle fonti di emissione rumorosa, comportando, se presente, la sospensione o l'annullamento del nulla osta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. È fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto di cui all'art. 9 della Legge 26/10/1995 n. 447, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.
4. I festeggiamenti della notte di Capodanno con musica elettro amplificata, per le attività di cui all'art. 7 sono ammessi fino alle ore 02:00 nel rispetto dell'ordine e della tranquillità pubblica.

ART. 10

DOCUMENTAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227, le attività a bassa rumorosità indicate nell'allegato B dello stesso D.P.R., sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 26/10/1995 n. 447 o in alternativa l'autocertificazione secondo il modello predisposto dalla Direzione Ambiente, qualora siano rispettate le condizioni stabilite all'art. 2, comma 4 del presente regolamento.
2. Le nuove attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, conformemente alle linee guida A.R.P.A.V. pubblicate sul B.U.R.V. 92/2008, preliminarmente alla realizzazione di nuove opere o installazione di nuovi impianti, nonché relativamente all'ampliamento dell'orario di utilizzo degli apparecchi

musicali, ai fini del rilascio del relativo nulla osta da parte dell' Ufficio Tecnico. Tale nulla osta non costituisce tuttavia titolo autorizzativo ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale. Per quanto riguarda invece l'orario di utilizzo degli apparecchi musicali, il nulla osta rilasciato dall'Ufficio Tecnico costituisce titolo autorizzativo.

3. Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso è subordinata alla presentazione all' Ufficio Tecnico di una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio di attività rumorosa, escluse le attività a bassa rumorosità come definite al comma 2 del presente articolo.

4. Per le attività previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà qualora siano rispettate le condizioni stabilite all'art. 2, comma 4 del presente regolamento.

5. Copia della D.P.I.A. e relativo nulla osta, ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovranno essere conservati presso i locali delle attività disciplinate dal presente Titolo.

6. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso o degli orari di utilizzo degli stessi, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., sottoscritta dal gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) dell'attività, da allegare alla comunicazione da presentare allo sportello comunale competente e che dovrà essere conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.

7. In ogni caso, qualora venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, sarà richiesta al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto. Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni si richiederà, eventualmente, di adottare ulteriori misure di contenimento della rumorosità, secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 9.

ART. 11

CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITÀ

1. I gestori (titolari, procuratori/preposti, legali rappresentanti) di esercizi di somministrazione di cui alla Legge Regionale 21/09/2007 n. 29 (bar, birreria, trattoria ecc.), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, scuole di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

- a) idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;
- b) assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

ART. 12
UTILIZZO DI STRUMENTI ED APPARECCHI MUSICALI
EQUIPARABILI ALLA MUSICA DI SOTTOFONDO

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 - T.U.L.P.S., dall'art. 31 della Legge Regionale 21/09/2007 n. 29, dai precedenti artt. 8, 9 e 10, nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, all'interno delle strutture fisse di cui all'art. 7 le esibizioni di musicisti che non utilizzano strumenti amplificati e/o strumenti a percussione o effettuano riproduzione/diffusione di musica di sottofondo con le caratteristiche di cui all'art. 8, punto 1, lettera a), non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso fino alle ore 22:00.

2. Dette attività musicali dovranno però essere meramente accessorie rispetto all'attività principale dell'esercizio in cui vengono espletate o alle finalità associative del circolo, non dovranno essere pubblicizzate e non dovranno intervenire modifiche, anche temporanee od occasionali, dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli strumenti musicali carattere di attrazione prevalente rispetto all'attività abituale e comunque, le stesse devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il suono degli strumenti, anche acustici, e/o apparecchi sonori deve sempre essere mantenuto a livelli assimilabili alla musica di sottofondo, ovvero non avvertibile all'esterno dell'attività stessa e/o nelle adiacenti abitazioni;
- b) è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere, all'esterno degli esercizi, dei circoli ed altri luoghi di ritrovo assimilabili, salvo espressa autorizzazione;
- c) è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.

3. Qualora l'impiego degli strumenti e/o apparecchi musicali, ancorché effettuata prima delle ore 22:00, sia avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni oppure si protragga oltre le ore 22:00, dovrà essere espressamente autorizzata dell'Ufficio Tecnico a seguito di ottenimento di preventivo nulla osta.

4. L'utilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, di apparecchi amplificatori della voce e del suono (ad esempio musica dal vivo e karaoke) il cui orario normalmente non potrà superare le ore 22:00, dovrà in ogni caso essere autorizzato previo ottenimento del preventivo nulla osta dall'Ufficio Tecnico. Resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora siano rispettate le condizioni stabilite all'art. 2, comma 4 del presente regolamento.

5. La reiterata violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporterà l'emanazione di un provvedimento di divieto da parte dell'Ufficio Tecnico all'uso e alla detenzione di strumenti ed impianti musicali, anche coattivo.

TITOLO IV

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 13

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente titolo si applica a tutte le attività temporanee che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore e che si esauriscono in periodi di tempo limitati.

CAPO 1

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE, CONCERTI ED ASSIMILABILI

ART. 14

DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le manifestazioni (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, i festival, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore.

ART. 15

LIMITI ED ORARI

1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento purché presentino tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere preventivamente autocertificate, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo:

- a) non devono avere durata superiore a 5 giorni nell'arco di tempo di un mese ed a 20 giorni nell'arco di un anno presso la medesima area;
- b) la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore a 7'000 W;
- c) l'attività rumorosa deve iniziare dopo le ore 7.30 e non oltre le 12.30, dopo le ore 15.00 e deve cessare entro le ore 23:00 (dal lunedì al venerdì e la domenica) ed entro le 24:00 (il sabato e prefestivi);
- d) Le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento a condizione che:
 - non venga superato il livello di pressione sonora di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo;
 - non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il

valore limite di emissione di 70dB(A) misurati a 1 m. dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta);

- 65 dB(A) riferito al tempo di riferimento diurno o notturno;
- 70 dB(A) per particolari situazioni connesse alla morfologia dell'area dove si svolge la manifestazione, tale limite potrà essere derogato per un periodo massimo di due ore ad un valore limite di emissione pari a 75 dB(A).

I limiti di cui sopra si intendono di livello equivalente, LAeq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16/03/1998.

2. Alle rassegne cinematografiche o teatrali di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'amministrazione comunale (es. Concerti in Abbazia) e che si tengano all'aperto, viene concessa automaticamente deroga anche alla durata massima della manifestazione. L'ufficio comunale si riserva la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico amministrativa ritenuta necessaria a tutela della quiete pubblica.

Alle manifestazioni sportive ricorrenti che si tengano all'aperto (es. campionato di calcio, di basket, di atletica etc.) può essere concessa un'unica autorizzazione in deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti purché, prima dell'inizio del campionato sportivo venga fatta richiesta all'Ufficio Tecnico, comunicandone il calendario. L' Ufficio Comunale competente si riserva comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria, procedendo agli accertamenti ed impartendo eventuali prescrizioni.

Considerata la particolarità dell'evento, il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento delle seguenti manifestazioni:

- Tucogìo, fiera vegetariana, motoraduni storici, sfilate di bande musicali cittadine, sagra del santo patrono, G.R.E.S.T.

Considerata la particolarità dell'ultimo giorno di Carnevale ("Martedì grasso") il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di sfilate di carri allegorici e cortei.

Considerata la particolarità del giorno 31 dicembre, il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di feste o manifestazioni simili di fine anno, i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 02:00 del 1° gennaio.

3. Nel caso di spettacoli musicali che utilizzino impianti di amplificazione sonora di potenza totale superiore o uguale a 7000 W, all'istanza di Autorizzazione in deroga ai limiti acustici, dovrà essere allegata la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) redatta da un tecnico competente in acustica. Se la DPIA non verrà allegata all'istanza, l'Ufficio Tecnico potrà rilasciare l'Autorizzazione in deroga solo entro i limiti temporali dell'art. 15 comma c) limitando altresì la potenza di amplificazione dell'impianto.

4. Eventuali ulteriori deroghe ai commi precedenti potranno essere concesse dalla Giunta Comunale e comunque non oltre le ore 02:00.

5. Le manifestazioni pirotecniche rumorose non sono autorizzate.

CAPO 2
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 16
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri temporanei e comunque ai lavori che possono provocare disturbo alla quiete degli abitanti nelle zone limitrofe al cantiere, per contenere o minimizzare l'impatto acustico dovuto all'esecuzione dei lavori con macchinari o attrezzature particolarmente rumorose.
2. I cantieri sono classificati:
 - a) di iniziativa privata: ai sensi dall'art. 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 o del vigente Codice della Strada;
 - b) di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche.
3. Tutte le attrezzature utilizzate nell'ambito dei cantieri edili, stradali e similari dovranno essere conformi al D. Lgs. 04/09/2002 n. 262. In ogni caso dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere il livello di rumore connesso con il loro uso (ad es. carter, appropriati posizionamenti nel cantiere, ecc.). L'Ufficio Tecnico potrà adottare specifiche disposizioni, che dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale, per regolamentare l'uso dei macchinari o delle attività particolarmente rumorose.
4. I macchinari con certificazione CE, ove previsto, dovranno essere provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
5. Gli avvisatori acustici, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, potranno essere utilizzati nel centro abitato, solo se non sostituibili con altri tipi di segnalatori luminosi.
6. Sono automaticamente derogate dal rispetto dei limiti normativi i cantieri di iniziativa pubblica o di pubblica utilità di cui al comma 2, lett.b, anche per manutenzione di aree verdi, canali, e fossati.

ART. 17
LIMITI ACUSTICI ED ORARI

1. I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, ad esclusione del traffico veicolare, sono:
 - a) zone classe I: 65 dB(A);
 - b) zone classe II – III – IV - V: 70 dB(A);
 - c) zone classe VI: 75 dB(A).
2. Tali limiti si intendono riferiti alla facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività di cantiere di cui all'art. 17. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A).
3. I limiti di cui sopra si intendono di livello equivalente, Leq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia prevista dal D.M. 16/03/1998.
4. Non si applicano i limiti differenziali.

5. Nella tabella seguente vengono individuati i limiti d'orario per i cantieri di cui al sopra citato art. 16, comma 1, a seconda della zona:

Zone classe V e VI	Rimanente territorio comunale
Tutti i giorni: dalle ore 07:30 alle ore 19:00	Dal lunedì al venerdì: dalle ore 07:30 alle ore 13:00 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 sabato: dalle ore 08:00 alle ore 13:00

6. Non è comunque consentito l'uso di attrezzature o macchinari o l'effettuazione di attività rumorose di qualunque genere al di fuori dei predetti orari, che possano essere fonte di molestia o disturbo nei luoghi abitati, salvo presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

7. Al di fuori degli orari stabiliti dal comma 5 devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, rilevati con tempo di misura ci sui al comma 3.

ART. 18

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E PRESCRIZIONI

1. Sono soggetti a presentazione di S.C.I.A. le attività di cui all'art. 16, comma 2, lettera a) per le quali sia previsto:

- a) l'utilizzo di macchinari rumorosi che comporti il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dal precedente art. 17, comma 1;
- b) lo svolgimento di attività rumorose di cantiere al di fuori degli orari indicati all'art. 17, comma 5.

In entrambi i casi dovrà essere allegata una relazione tecnica contenente il cronoprogramma dei lavori, la descrizione delle lavorazioni, degli impianti/attrezzature utilizzate e delle motivazioni per cui si richiede la deroga agli orari e/o limiti acustici.

2. Nel caso indicato al comma 1, lettera a) dovrà essere allegata altresì idonea documentazione previsionale di impatto acustico.

3. Nel caso sia necessario richiedere la sola deroga agli orari, di cui al comma 1, lettera b), dovranno essere rispettati i limiti acustici di cui all'art. 17, comma 1.

4. Durante le lavorazioni di cantiere soggette a presentazione di S.C.I.A.:

- a) dovrà essere adottata ogni possibile misura organizzativa per ricondurre le attività più disturbanti sotto il profilo acustico alle seguenti fasce orarie: dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
- b) dovranno essere avvertiti i recettori più disturbati dall'attività del cantiere mediante avvisi e/o l'apposizione di cartelli ben visibili sulla recinzione del cantiere, con l'indicazione dei giorni in cui saranno effettuate le lavorazioni più rumorose ed i rispettivi orari, al fine di informare preventivamente del disagio temporaneamente arrecato;
- c) gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo

luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche;

- d) tutte le macchine del cantiere dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002 n. 262 e mantenute in efficienza.

ART. 19
EMERGENZE

1. Al fine del ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche, condotte fognarie, acquedottistiche, del gas, ecc.) o in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, si intendono tacitamente derogati gli orari e gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, a condizione che si provveda comunque ad avvertire i recettori più disturbati mediante avvisi e/o l'apposizione di cartelli ben visibili sulla recinzione del cantiere, con l'indicazione dei giorni in cui saranno effettuate le lavorazioni più rumorose ed i rispettivi orari, al fine di informare preventivamente del disagio temporaneamente arrecato.

TITOLO V

DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE

ART. 20

VEICOLI A MOTORE

1. Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò che concerne la manutenzione e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni, le prescrizioni e le sanzioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni).

Sono inoltre previsti i seguenti divieti:

- a) fermo restando quanto già previsto dal Codice della Strada è vietato tenere il motore acceso durante la sosta, la fermata e le operazioni di carico-scarico;
- b) è vietato eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare misure atte a ridurre la rumorosità, dalle ore 22:00 alle ore 06:00;
- c) è vietato trasportare materiale potenzialmente rumoroso, senza adottare opportune cautele e/o accorgimenti in merito.

ART. 21

DISPOSITIVI ACUSTICI INTERNI AI VEICOLI

1. È vietata l'emissione sonora prodotta dall'uso di altoparlanti interni ai veicoli in movimento, in sosta o in fermata, oltre a quanto disposto dal vigente codice della strada, fatta salva la possibilità di espressa autorizzazione in deroga.

2. Fatto salvo quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli, sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, ancorché intermittente, non deve comunque superare la durata complessiva di tre minuti primi.

3. Il veicolo potrà essere rimosso dagli organi di Polizia Stradale, con spese a carico del proprietario, in caso di accertata violazione dei limiti di tempo qualora il rumore sia tale da creare immissioni moleste all'interno delle abitazioni o presso altri recettori sensibili. Si applicano in tali casi le norme del Codice della strada che disciplinano la rimozione ed il pagamento delle spese.

TITOLO VI

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 22

MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchinari, attrezzature rumorose, con motori a scoppio, utilizzati per l'esecuzione di lavori di giardinaggio o comunque di manutenzione delle aree verdi è consentito:

dal lunedì al venerdì	sabato e festivi
dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00	dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00

2. Per quanto riguarda le aree verdi adiacenti agli edifici scolastici, l'orario consentito è solo quello al di fuori dell'attività scolastica.

3. I macchinari e le attrezzature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie.

ART. 23

MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

1. Le attività di spazzamento e lavaggio strade, di raccolta e compattamento dei rifiuti svolti per il servizio di pubblica utilità effettuate mediante l'utilizzo di macchinari e altre attrezzature, non sono soggetti a limiti di orario e a quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento.

2. Le attività indicate al comma 1 non sono tenute al rispetto del limite d'immissione differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 a condizione che:

- a) siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica delle attività.

ART. 24

ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 della L.R. 10/05/1999 n. 21 e s.m.i., l'esercizio di attività rumorose nell'ambito di attività agricole (quali i cannoncini antistorno) che comportino emissioni rumorose potenzialmente idonee a molestare i residenti, dovranno essere svolte adottando tutti gli accorgimenti idonei a contenere il disagio:

- a) posizionamento del sistema di dissuasione il più lontano possibile dalle abitazioni, comunque a distanza non inferiore a 200 m e con la bocca da sparo non orientata verso i recettori;

- b) evitare la possibilità di manomissioni da parte di terzi;
- c) essere svolte solo nella fascia oraria tra le ore 08.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30;
- d) cadenza sparo non inferiore agli 8 minuti.

2. In casi particolari l'ufficio tecnico potrà impartire prescrizioni finalizzate a limitare l'inquinamento acustico. Per determinate attività rumorose il Sindaco potrà disciplinare, con apposita ordinanza, le fasce orarie entro cui le stesse potranno essere svolte.

ART. 25

DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora complessiva ad un massimo di 10 minuti primi.
2. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

ART. 26

AUTOLAVAGGI

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) e, nel dettaglio, il funzionamento delle stesse nell'ambito delle zone residenziali, è consentito, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 6 dell'art. 8 della Legge 26/10/1995 n. 447 e s.m.i., resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva come indicato all'art. 10, comma 4 del presente regolamento.
2. Le attività di autolavaggio dovranno rispettare i seguenti orari:
 - a) nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 22.00;
 - b) nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 13.00.
3. Gli autolavaggi self-service non presidiati di nuovo insediamento dovranno essere collocati ad una distanza di almeno 100 m dagli edifici di civile abitazione, ad uso scolastico e sanitario.
4. Eventuali deroghe al comma 2 potranno essere concesse solo previa presentazione di apposita istanza motivata all' Ufficio tecnico che valuterà le motivazioni del singolo caso.

ART. 27

ATTIVITÀ CON FUNZIONAMENTO NOTTURNO

1. Le attività (nuove, trasferimenti) non comprese nel titolo III del presente regolamento e non ricadenti nelle categorie di cui all'allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 con funzionamento anche nel periodo notturno, dalle ore 22.00 alle ore 07.00, sono consentite:
 - a) in zone industriali;
 - b) qualora ammesse esplicitamente dagli strumenti urbanistici;

- c) presso locali che confinino con unità abitative, solo previo rilascio del nulla osta dell'Ufficio tecnico a seguito di presentazione di idonea documentazione previsionale di impatto acustico, ad esclusione del caso in cui l'unità abitativa sia ad uso esclusivo del titolare o di dipendenti dell'attività medesima. Resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva come indicato all'art. 10, comma 4 del presente regolamento.

ART. 28
ATTIVITÀ RUMOROSE PRESSO LUOGHI DI CULTO

1. È sempre ammesso l'utilizzo di campane od orologi campanari o altri apparecchi di diffusione del suono collocati presso luoghi di culto utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. Le attività di cui al presente comma non dovranno essere autorizzate in deroga.
2. L'utilizzo delle campane in contesti diversi da quelli indicati nel comma 1, quali attività di dimostrazione, insegnamento e addestramento per gruppi e/o associazioni per la loro formazione, costituisce un'attività che viene ricompresa nelle manifestazioni temporanee di cui all'art. 14 del presente regolamento.

TITOLO VII

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 29

MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21 e s.m.i., per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di A.R.P.A.V. secondo le procedure concordate.
2. Negli altri casi A.R.P.A.V. provvederà all'effettuazione delle rilevazioni fonometriche con le modalità indicate dal proprio regolamento.
3. Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia.
4. Per le verifiche di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, dovrà essere richiesto l'intervento al competente Dipartimento Provinciale di A.R.P.A.V.
5. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 1, qualora vengano segnalate situazioni di potenziale inquinamento acustico, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell'organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell'impatto acustico e che attesti il rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché dei limiti differenziali di immissione, ove applicabili, secondo le linee guida predisposte da A.R.P.A.V. ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.
6. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune. Nei casi in cui si configuri la fattispecie di cui all'art. 9 della Legge 26/10/1995 n. 447, il Sindaco potrà ordinare la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

ART. 30

ORDINANZE

1. Il Sindaco può disporre con propria ordinanza, in casi di emergenza, di circostanze straordinarie o per motivi di sicurezza urbana, limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose riconducibili ad esercizi commerciali, pubblici esercizi o assimilabili.

ART. 31

SISTEMA SANZIONATORIO

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie, le sanzioni

amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447 e dell'art. 8 della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21.

2. L'esercizio delle attività, definite all'art. 7, svolte in modo difforme rispetto alle prescrizioni dettate dal nulla osta, o a quanto dichiarato nella certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà o comunque da quanto previsto dal titolo III, oltre all'applicazione delle sanzioni indicate al comma precedente comporterà anche l'eventuale sospensione dell'attività musicale, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo autorizzata, secondo le seguenti modalità:

- a) per la seconda violazione: sospensione dell'attività musicale per dodici giorni consecutivi;
- b) per la terza violazione: sospensione dell'attività musicale per ventotto giorni consecutivi;
- c) per la quarta violazione: sospensione dell'attività musicale per sessanta giorni consecutivi;
- d) per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività musicale per un numero di giorni progressivamente raddoppiato fino ad un massimo di centottanta giorni.

In caso d'inosservanza della suddetta sospensione dell'attività musicale la Polizia Municipale è incaricata di darne esecuzione coatta mediante la sigillatura delle apparecchiature elettro amplificate e/o strumenti musicali utilizzati.

Tali disposizioni si applicano tenuto conto delle sanzioni intercorse nei tre anni precedenti l'ultima violazione pervenuta riconducibile alla medesima attività, ed a partire dal 10/10/2013, giorno di entrata in vigore del presente disposto. Restano fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Ufficio tecnico adottati ai sensi della Legge regionale 29/2007.

3. L'esercizio delle attività, definite all'art. 14, svolto in modo difforme rispetto alle prescrizioni dettate dall'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, o a quanto dichiarato nella certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà o comunque da quanto previsto dal titolo IV, comporterà l'applicazione delle sanzioni indicate al comma 1.

4. Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

5. Per quanto riguarda l'inosservanza di quanto previsto all'art. 37, comma 2 si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

6. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

ART. 32 **ESPOSTI**

1. L'attività di controllo relativamente all'inquinamento acustico è esercitata sia d'ufficio, sia in seguito a segnalazioni/esposti, la cui valutazione compete all' Ufficio tecnico. Soltanto nelle ipotesi in cui dall'esposto emergano dati o elementi tali da far presumere una potenziale situazione di inquinamento acustico relativo alle attività disciplinate dal presente regolamento, si provvederà all'effettuazione dei dovuti controlli. Qualora, al contrario, il Dirigente verifichi che l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla conformità delle emissioni acustiche, egli non è tenuto a disporre alcun accertamento.

2. Gli esposti che pervengono all' Ufficio tecnico dovranno essere debitamente sottoscritti.

3. Il corrispettivo dovuto per l'effettuazione delle visite di sopralluogo e/o relative misurazioni, scaturite da segnalazioni di privati sarà posto in carico all'esponente qualora non vengano riscontrate violazioni, secondo il tariffario vigente.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 33

ABROGAZIONI

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme in contrasto con lo stesso, contenute nei regolamenti e provvedimenti comunali vigenti.

ART. 34

APPLICAZIONE AI REGOLAMENTI CONDOMINIALI

1. Le prescrizioni contenute negli artt. 23 e 25 potranno essere recepite nei regolamenti condominiali; il campo del disturbo da rumore tra privati, che esula dalla fattispecie dell'inquinamento acustico, non è di competenza della pubblica amministrazione.

ART. 35

DOCUMENTAZIONE

1. Le domande, le autocertificazioni e quant'altro prevede il presente regolamento, dovrà essere redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Comune di Monastier di Treviso.

1. Le autorizzazioni, i nulla osta, e le dichiarazioni sostitutive, quest'ultime complete di documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del Comune di Monastier, e qualsiasi altro atto autorizzativo previsto dal presente Regolamento, devono essere detenuti sul luogo ove si verifica l'attività rumorosa, a disposizione degli organi di controllo in caso di accertamento.

ART. 36

RICHIAMO A NORME STATALI E REGIONALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle prescrizioni della Legge 26/10/1995 n. 447, del D.P.C.M. 14/11/1997 e della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21 e s.m.i., specificamente per quanto attiene ai limiti in ambiente esterno, all'interno degli ambienti di vita in relazione a sorgenti mobili e fisse ed alla disciplina regionale vigente.

2. Si richiama la D.D.G. di A.R.P.A.V. n. 3/2008 pubblicata sul B.U.R.V. 07/11/2008 n. 92 ed in particolare l'art. 3 dell'allegato documento "definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 26/10/1995 n. 447".

ALLEGATI :

- A) Segnalazione per presunto inquinamento acustico**
- B) Dichiarazione sostitutiva per rispetto dei requisiti acustici passivi**
- C) Procedura istanza nulla osta sulla documentazione di impatto/clima acustico**
- D) Dichiarazione sostitutiva per manifestazioni temporanee con meno di 7.000 watt**
- E) Domanda autorizzazione in deroga feste musicali**
- F) Istanza di nulla osta sulla documentazione di impatto acustico**
- G) Segnalazione certificata di deroga ai limiti acustici per cantieri edili**
- H) Dichiarazione sostitutiva rispetto limiti acustici e differenziali**

Segnalazione per presunto inquinamento acustico

A cosa serve il modulo:

A segnalare una situazione problematica in materia di rumore.

L'ufficio potrà:

- avviare un procedimento per accertamento di primo livello;
- avviare un procedimento finalizzato all'emanazione di un provvedimento;
- trasmettere l'esposto agli enti competenti.

Nel caso d'insufficiente descrizione della problematica, in mancanza dei dati identificativi dell'esponente e di mancata disponibilità a consentire l'accesso ai luoghi disturbati, è facoltà dell'Ufficio tecnico procedere all'archiviazione della segnalazione o gestirla a margine dell'attività programmata di controlli sul territorio.

Nel caso di archiviazione la pratica sarà riaperta solo in presenza di nuovi e significativi elementi probatori.

Non saranno prese in considerazione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 e 4 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose:

- le segnalazioni relative ai comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicistica, causati ad esempio da strepiti di animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e per gli aspetti relativi alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile;
- tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. La normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misure in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

Si informa inoltre che, qualora non vengano riscontrate violazioni, verrà posto in carico all'esponente il corrispettivo dovuto per l'effettuazione delle visite di sopralluogo e/o relative misurazioni scaturite dalle segnalazioni, pari a Euro secondo il tariffario vigente.

Come e dove presentarlo:

- direttamente all'Ufficio protocollo in orario di apertura al pubblico;
- tramite posta;
- via fax al n. 0422/791045;
- via PEC con firma digitale.

Dichiarazione sostitutiva per rispetto dei requisiti acustici passivi

A cosa serve il modulo:

Ad autocertificare in fase di istanza di titolo abilitativo edilizio e agibilità che sono state attuate tecniche costruttive ed impiegati materiali idonei a garantire i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti dell'edificio e delle sorgenti sonore interne per le parti interessate dal progetto, indicati nella tabella B del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997.

Procedura istanza nulla osta sulla documentazione di impatto/clima acustico

Per le attività produttive è previsto l'obbligo di presentazione on line tramite Sportello Telematico S.U.A.P. delle pratiche che riguardano l'ambito commerciale, edilizio, dei tributi locali, sanitario e dell'ambiente.

L'Ufficio tecnico rilascia, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, un nulla osta all'esercizio di attività rumorosa dovuta ad attività produttive, sportive, ricreative e commerciali, che utilizzino impianti o macchinari rumorosi, sia nell'ambito di istruttorie edilizie (agibilità) che di istanze di autorizzazione all'esercizio di attività di cui sopra.

Il nulla osta rispetto alla valutazione d'impatto o clima acustico può servire anche nell'ambito della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità o per l'avvio, la modifica o il potenziamento delle attività rumorose dovute ad attività produttive, commerciali, artigianali, sportive e ricreative.

Il richiedente dovrà compilare l'apposito modulo per la richiesta di nulla osta rispetto alla documentazione di impatto/clima acustico e unitamente produrre i seguenti allegati:

- Documentazione di impatto/clima acustico redatta ai sensi delle Linee Guida A.R.P.A.V. per l'elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico (B.U.R.V. n. 92 del 7 novembre 2008);
- Fotocopia documento d'identità del firmatario;

Le imprese che rientrano nelle categorie di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 hanno la facoltà, ove l'esercizio dell'attività non comporti il superamento dei limiti acustici assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, di fare ricorso alla **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**.

Ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 sono considerate attività a bassa rumorosità quelle indicate all'allegato B del decreto stesso che non utilizzano in particolare impianti di diffusione sonora ovvero che non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzino strumenti musicali.

Si ricorda che per l'invio on-line di qualsiasi documentazione o dichiarazione è obbligatorio l'uso della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata.

Rumore - Dichiarazione sostitutiva rispetto limiti acustici e differenziali

A cosa serve il modulo:

A presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per le imprese rientranti tra le categorie di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005, ove l'esercizio dell'attività non comporti il superamento dei limiti acustici e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 sono considerate attività a bassa rumorosità quelle indicate all'allegato B del decreto stesso che non utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero che non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzino strumenti musicali.

Per le attività produttive è previsto l'obbligo di presentazione online tramite Sportello Telematico S.U.A.P. delle pratiche che riguardano l'ambito commerciale, edilizio, dei tributi locali, sanitario e dell'ambiente.

Come e dove presentarlo:

Il modulo va inviato esclusivamente online in formato digitale tramite lo Sportello Telematico

Procedura istanza nulla osta sulla documentazione di impatto/clima acustico

Per le attività produttive è previsto l'obbligo di presentazione on line tramite Sportello Telematico S.U.A.P. delle pratiche che riguardano l'ambito commerciale, edilizio, dei tributi locali, sanitario e dell'ambiente.

L'Ufficio Tecnico rilascia, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, un nulla osta all'esercizio di attività rumorosa dovuta ad attività produttive, sportive, ricreative e commerciali, che utilizzino impianti o macchinari rumorosi, sia nell'ambito di istruttorie edilizie (agibilità) che di istanze di autorizzazione all'esercizio di attività di cui sopra.

Il nulla osta rispetto alla valutazione d'impatto o clima acustico può servire anche nell'ambito della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità o per l'avvio, la modifica o il potenziamento delle attività rumorose dovute ad attività produttive, commerciali, artigianali, sportive e ricreative.

Il richiedente dovrà compilare l'apposito modulo per la richiesta di nulla osta rispetto alla documentazione di impatto/clima acustico e unitamente produrre i seguenti allegati:

- Documentazione di impatto/clima acustico redatta ai sensi delle Linee Guida A.R.P.A.V. per l'elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico (B.U.R.V. n. 92 del 7 novembre 2008);
- Fotocopia documento d'identità del firmatario.

Le imprese che rientrano nelle categorie di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 hanno la facoltà, ove l'esercizio dell'attività non comporti il superamento dei limiti acustici assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, di fare ricorso alla **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**.

Ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 sono considerate attività a bassa rumorosità quelle indicate all'allegato B del decreto stesso che non utilizzano in particolare impianti di diffusione sonora ovvero che non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzino strumenti musicali.

Si ricorda che per l'invio on-line di qualsiasi documentazione o dichiarazione è obbligatorio l'uso della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata.

Rumore - Istanza di nulla osta sulla documentazione di impatto acustico

A cosa serve il modulo:

A richiedere il parere/nulla osta rispetto alla documentazione di impatto acustico.

Il nulla osta rispetto alla valutazione di impatto acustico può servire anche nell'ambito della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità o per l'avvio, la modifica o il potenziamento delle attività rumorose di seguito indicate.

L'art. 1 delle linee guida A.R.P.A.V., pubblicate sul B.U.R.V. del 27 novembre 2008, stabilisce le attività che, utilizzando nell'esercizio dell'attività degli impianti rumorosi, risultano soggette alla presentazione della valutazione previsionale d'impatto acustico. In particolare sono soggette alla presentazione di tale documentazione:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
- strutture adibite ad attività produttive;
- strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- discoteche;
- strutture adibite ad attività sportive o ricreative;
- categorie di attività diverse da quelle previste dall'allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227;
- altre attività che possano produrre livelli acustici assoluti e differenziali superiori ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Il parere rispetto alla valutazione di clima acustico serve per valutare, preliminarmente all'insediamento di un recettore sensibile, la compatibilità acustica dell'area in cui andrà a inserirsi. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge Quadro del 26 ottobre 1995 n. 447 risultano soggetti alla presentazione di tale documentazione:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture di trasporto.

Come e dove presentarlo:

Il modulo va inviato esclusivamente online in formato digitale tramite lo Sportello Telematico Ambiente.

Dichiarazione sostitutiva per manifestazioni temporanee con meno di 7.000 watt

A cosa serve il modulo:

Le manifestazioni musicali temporanee con musica amplificata all'aperto (o all'interno di tensostrutture) in luogo pubblico o aperto al pubblico non necessitano di autorizzazione purché presentino le seguenti caratteristiche:

- non hanno durata superiore a 5 giorni nell'arco di tempo di un mese e a 20 giorni nell'arco di tempo di un anno;
- la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore ai 7.000 W;
- l'attività musicale deve iniziare tutti i giorni dopo le ore 15.00 e dal lunedì al giovedì, la domenica ed i festivi deve cessare entro le ore 23.00 e il venerdì, il sabato e i prefestivi entro le ore 23.30;
- l'attività rumorosa deve iniziare dopo le ore 7.30 e non oltre le 12.30, dopo le ore 15.00 e deve cessare entro le ore 23:00 (dal lunedì al venerdì e la domenica) ed entro le 24:00 (il sabato e prefestivi);
- Le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento a condizione che:
 - non venga superato il livello di pressione sonora di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo;
 - non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione di 70dB(A) misurati a 1 m. dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta).

Tali manifestazioni potranno essere preventivamente autocertificate dal responsabile della manifestazione, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che costituirà titolo di autorizzazione da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo.

Come e dove presentarlo:

- direttamente all'Ufficio protocollo, in orario di apertura al pubblico;
- tramite posta;
- via fax al n. 0422/791045;
- tramite Sportello Telematico.

Se presentato da impresa il modulo va inviato esclusivamente online in formato digitale tramite lo Sportello Telematico.

Domanda autorizzazione in deroga feste musicali

A cosa serve il modulo:

A richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 per manifestazioni musicali temporanee con musica amplificata all'aperto (o all'interno di tensostrutture) in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Come e dove presentarlo:

- direttamente all' Ufficio protocollo, in orario di apertura al pubblico;
- tramite posta;
- via fax al n. 0422/791045;
- tramite Sportello Telematico.

Se presentato da impresa il modulo va inviato esclusivamente online in formato digitale tramite lo Sportello Telematico.

Istanza di nulla osta sulla documentazione di impatto acustico

A cosa serve il modulo:

A richiedere il parere/nulla osta rispetto alla documentazione di impatto acustico.

Il nulla osta rispetto alla valutazione di impatto acustico può servire anche nell'ambito della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità o per l'avvio, la modifica o il potenziamento delle attività rumorose di seguito indicate.

L'art. 1 delle linee guida A.R.P.A.V., pubblicate sul B.U.R.V. del 27 novembre 2008, stabilisce le attività che, utilizzando nell'esercizio dell'attività degli impianti rumorosi, risultano soggette alla presentazione della valutazione previsionale d'impatto acustico. In particolare sono soggette alla presentazione di tale documentazione:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
- strutture adibite ad attività produttive;
- strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- discoteche;
- strutture adibite ad attività sportive o ricreative;
- categorie di attività diverse da quelle previste dall'allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227;
- altre attività che possano produrre livelli acustici assoluti e differenziali superiori ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Il parere rispetto alla valutazione di clima acustico serve per valutare, preliminarmente all'insediamento di un recettore sensibile, la compatibilità acustica dell'area in cui andrà a inserirsi. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge Quadro del 26 ottobre 1995 n. 447 risultano soggetti alla presentazione di tale documentazione:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture di trasporto.

Come e dove presentarlo:

- direttamente all' Ufficio protocollo, in orario di apertura al pubblico;
- tramite posta;
- via fax al n. 0422/791045;
- tramite Sportello Telematico.

Se presentato da impresa il modulo va inviato esclusivamente online in formato digitale tramite lo Sportello Telematico.

Segnalazione certificata di deroga ai limiti acustici per cantieri edili

A cosa serve il modulo:

A presentare la **SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività** per le imprese che intendono derogare i **limiti acustici previsti dal DPCM 14 novembre 1997 per l'esecuzione di attività di cantiere particolarmente rumorose.**

Può inoltre essere richiesta, per alcune lavorazioni, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della LR 10 maggio 1999, n. 21, **la deroga agli orari** previsti dall'art. 18 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.